

## ALLEGATO 2

### VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI PER LE SPESE DI PERSONALE E LA CAPACITA' ASSUNZIONALE

#### Spesa annua di personale

L'art. 1, comma 557, 557 *bis* e 557 *quater*, della L. 296/2006 prevede che la spesa annua del personale, comprensiva dei fabbisogni, debba essere inferiore alla media del triennio 2011/2013: per il Comune di Alessandria il valore è di **€. 26.281.841,76**.

Il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2019-2038 (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 102 del 7 agosto 2019) prevede che la spesa annua del personale, comprensiva dei fabbisogni, sia inferiore all'importo di **€. 25.432.706,49** (comprensiva di FPV).

Il valore delle spese di personale 2022, calcolate ai sensi del D.M. e della successiva circolare ministeriale, per il Comune di Alessandria ammonta a **€. 21.626.063,50**.

**La spesa annua di personale del Comune di Alessandria, pertanto, rispetta sia il limite previsto dalla L. 296/2006, sia quello stabilito nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2019-2038.**

#### Capacità assunzionali

Le capacità assunzionali per gli Enti locali sono state definite dal D.M. 17/03/2020, cui ha fatto seguito l'emanazione della Circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale l'11 settembre 2020, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi.

Il Comune di Alessandria si colloca, all'interno della suddivisione in fasce demografiche previste dal citato D.M., in fascia g) corrispondente ai comuni da 60.000 a 249.999 abitanti (considerati i 91.059 abitanti al 01/01/2023, dato ISTAT).

Il rapporto percentuale tra Spese di personale 2022 e Media entrate netto FCDE (cfr. Allegato 1) è pari al **24,43%** (euro 21.626.063,50 / euro 88.523.646,50 \* 100)

Verificati i valori di riferimento per la fascia di appartenenza di questo ente come di seguito:

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia di massima spesa del personale (Tab. 1 D.M. 17/03/2020)	Percentuale massima annuale di incremento del personale in servizio, riferita all'anno 2023 (Tab. 2 D.M. 17/03/2020)	Valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale (Tab. 3 D.M. 17/03/2020)
g	60.000 - 249.999	27,60%	14,0%	31,60%

La norma, in pratica, stabilisce che in relazione al valore del rapporto spesa di personale/media entrate correnti), i Comuni possono collocarsi nelle seguenti fasce:

FASCIA 1. Comuni virtuosi (percentuale inferiore alla percentuale indicata in Tabella 1);

FASCIA 2. Fascia intermedia (percentuale compresa tra la percentuale indicata in Tabella 1 e quella indicata in Tabella 3);

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio (percentuale superiore alla percentuale indicata in Tabella 3).

Rispetto all'ultimo rendiconto approvato, questo Ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera g) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **24,43 % (al di sotto del valore soglia 27,60%)** si colloca nella FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI.

## ALLEGATO 2

### Incremento teorico spesa annua di personale

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima percentuale indicata dalla Tabella 1 del D.M. 17/03/2020, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale ed entrate correnti, è il seguente:

**€. 2.275.321,06**

$(88.523.646,50 * 27,60\%) - 21.626.063,50$

(Media entrate netto FCDE \* percentuale tabella 1) – Spese di personale 2021 (vedi allegato 1)

### **INCREMENTO CALMIERATO** (per gli anni 2020-2024)

Il Legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento per ulteriori assunzioni, per l'anno 2022, per questo ente è il seguente:

**€. 3.195.674,10**

$(22.826.243,55 * 14\%)$

(Spese di personale 2018 \* Valore calmierato Tabella 2 DM . 17/03/2020 per fascia demografica ente)

L'incremento calmierato è minore dell'incremento teorico → **€. 3.195.674,10 < €. 3.738.010,94**

La capacità di spesa risulta di **€ 3.195.674,09** (si applica il valore minore).

Nell'anno 2023 risultano ancora inutilizzati i resti della capacità assunzionale del quinquennio precedente (2015/2019 su cessazioni 2014/2018) riferiti alle annualità 2018 e 2019 pari a **€. 1.566.300,70**;

Pertanto:

**€. 3.195.674,09 (incremento calmierato) + € 1.566.300,70 (resti assunzionali del quinquennio precedente) = €. 4.761.974,79 → importo superiore alla capacità assunzionale 2022 come sopra calcolata di €. 3.738.010,94 (incremento teorico) che non può essere superata rappresentando il tetto massimo di capacità assunzionale.**

La spesa complessiva del Fabbisogno teorico per l'anno 2023 (tempo indeterminato + tempo determinato) ammonta a €. 1.132.351,01, e rientra nella capacità assunzionale sopra calcolata pari ad €. 3.738.010,94.

Il **PTFP 2023-2025** è stato ipotizzato attuando una politica di riduzione della spesa del personale, come previsto dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale, definito con deliberazione C.C. n. 108/18060-343 del 07/08/2019, e approvato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale Piemonte, con atto n. 154/2020/PRSP e quindi utilizzando solo una quota del budget assunzionale calcolato per ciascun anno del triennio di riferimento.